

**REGOLAMENTO (CE) N. 1728/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 1998****che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per i limoni per la campagna 1997/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,  
considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 stabilisce un limite di trasformazione per i limoni di 444 000 t; che, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ciascuna campagna di commercializzazione il superamento dei limiti di trasformazione è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso; che, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, qualora si constati un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato dello stesso regolamento è diminuito dell'1 % per fascia di superamento di 4 440 t;  
considerando che, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1145/98 <sup>(3)</sup>, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di limoni consegnati alla trasformazione per la campagna 1997/98 nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96; che, in base a questi dati e ai quantitativi trasformati con

beneficio dell'aiuto nel corso delle campagne 1995/96 e 1996/97, si è constatato un superamento del limite di trasformazione di 160 991 t; che occorre pertanto diminuire del 36 % gli importi dell'aiuto per i limoni che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 1997/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1997/98 gli importi dell'aiuto per i limoni che figurano in ciascuna tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti al 36 %.

Il versamento di questo aiuto tiene conto dell'anticipo dell'aiuto già versato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1169/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

*Per la Commissione*  
Monika WULF-MATHIES  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.